

ALLEGATO alla deliberazione consiliare
progr. n. 639 del 18 gennaio 2005

**Piano stralcio di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi
ex L.353/00**

Il presente Piano Stralcio è stato predisposto dai Servizi regionali:

Protezione Civile

Parchi e Risorse Forestali

INDICE

Premessa.....	1
1. Quadro normativo di riferimento	3
2. Inquadramento territoriale, climatico e forestale.....	5
2.1. Consistenza degli incendi boschivi, cause ed effetti.....	6
2.2. Individuazione delle aree esposte al rischio di incendi boschivi	9
2.3. Analisi delle criticità	9
3. Le risorse: consistenza e localizzazione.....	15
3.1. Risorse infrastrutturali	15
3.2. Risorse strumentali	20
3.3. Risorse umane	24
3.3.1. Partecipazione del Volontariato nelle attività AIB	24
3.3.2. Organizzazione	24
3.3.3. Rappresentanza	25
3.3.4. Attivazione Benefici	25
4. Modello d'intervento	27
4.1. Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile	28
4.1.1. Struttura Regionale di Protezione Civile (SPC)	28
4.1.2. ARPA SIM Centro funzionale	29
4.1.3. Corpo forestale dello Stato	29
4.1.4. Vigili del fuoco.....	29
4.1.5. Province	30
4.1.6. Comuni e comunita' montana	30
4.1.7. Sindaci	30
4.1.8. Prefetture – Uffici territoriali del governo	30
4.1.9. Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile.....	31
5. Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni	32
6. Catasto delle aree percorse dal fuoco.....	38
7. Formazione.....	40
7.1. La formazione AIB.....	40
7.2. Corso di formazione per “Operatori volontari di protezione civile impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (Operatori AIB)”	41
7.3. La Commissione di lavoro AIB	47
7.4. Accordo Conferenza Unificata	48
7.5. Visite mediche e dispositivi di protezione individuale	49
8. Informazione	51

Premessa

La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", di seguito, per brevità, denominata Legge-quadro, costituisce una tappa fondamentale nel processo di riordino delle funzioni e dei compiti che, a diverso titolo, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali sono chiamati a svolgere in una materia che vede finalmente la prevenzione al centro dell'azione amministrativa ed operativa diretta alla conservazione di un bene insostituibile per la qualità della vita, quale è appunto il patrimonio boschivo.

Proseguendo lungo un solco già tracciato dalla abrogata legge 1 marzo 1975, n. 47, la Legge-quadro, peraltro, rispetto a quest'ultima contiene importanti elementi di novità, rafforzando, per esempio, il principio della prevenzione non solo con disposizioni di prospettiva su ciò che occorre fare, ma anche con norme che premiano l'azione già svolta per la conservazione di tale patrimonio. Ci si riferisce, in particolare, alla disposizione (art. 12, comma 2) che prevede l'assegnazione alle Regioni di una quota di risorse statali in misura inversamente proporzionale al rapporto tra superficie regionale percorsa dal fuoco e il totale della superficie regionale boscata. Una norma-incentivo, dunque, che costituisce uno stimolo ulteriore a che ciascuna Regione orienti e concentri gli sforzi maggiori nelle attività di prevenzione piuttosto che in quelle legate allo spegnimento degli incendi, dando, anche in tal modo, fattiva attuazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Infatti, incalcolabili sono i danni economici e al patrimonio ambientale che migliaia di incendi ogni anno causano percorrendo le zone boscate e non, del Paese per effetto anche dell'inadeguatezza di un sistema organizzato di prevenzione e controllo del territorio.

Gli incendi boschivi costituiscono un potenziale serio problema per due ordini di motivi principali: a) perché incidono su un bene di rilevanza costituzionale come l'ambiente; b) perché minano l'integrità del territorio con riflessi negativi sulla pubblica incolumità.

Le modalità e l'intensità con cui si manifesta il fenomeno sul territorio regionale, evidenziano come la principale risorsa investita e danneggiata risulta essere principalmente il patrimonio boschivo stesso e in subordine il sistema insediativo e delle infrastrutture.

Il patrimonio forestale della Regione Emilia Romagna si estende per circa 550.000 ettari (ma le ultime rilevazioni porterebbero tale superficie a circa 630.000 ettari) ed è esposta, nel periodo secco, al pericolo degli incendi.

Tale patrimonio è costituito da una certa eterogeneità con una dominante presenza di querceti misti e, in subordine, da faggete, querceti xerofili, latifoglie e conifere, prevalentemente cedui.

Si devono poi considerare altre vaste superfici di praterie e pascoli ed incolti arbustivi, oltre ad ulteriori superfici destinate a colture di cereali, anch'esse soggette ad incendi.

In sintesi, circa un milione di ettari, pari a metà dell'intera superficie regionale, è esposta al pericolo di incendi nei periodi di scarsa piovosità ed alta ventosità.

La superficie media annua percorsa dal fuoco negli ultimi venti anni risulta compresa fra il 1 e il 3 per mille dell'intera superficie boscata.

Le cause degli incendi sono da imputare all'azione dell'uomo sia dolosa che colposa; infatti, nella maggior parte dei casi, le cause degli incendi sono da ricercare nei comportamenti negligenti e imprudenti.

La legge quadro prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La Regione Emilia Romagna si è dotata fin dal 1999 di un Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999 e ha ritenuto, in fase di prima attuazione della citata legge 353/2000, di predisporre un "Piano stralcio" incentrato sulle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, rimandando ad una fase successiva la definizione dei contenuti per il completamento del Piano medesimo.

Affinché queste attività si sviluppino in modo efficace e dispieghino i loro effetti in termini positivi è necessario che tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti operino in modo organico e coordinato con linee di intervento condivise.

Qualsiasi tipo di azione non potrebbe comunque risultare efficace se l'amore per la natura non si traducesse in una conquista culturale e se le conoscenze tecniche e scientifiche a sostegno delle azioni pubbliche non fossero oggetto di elaborazione interiore per diventare espressione di crescita civile dell'intera società.

1. Quadro normativo di riferimento

Il principale quadro normativo di riferimento in materia di incendi boschivi, tenuto conto anche delle funzioni e compiti svolti dai soggetti istituzionali e dalle strutture operative di intervento, è costituito dai seguenti provvedimenti comunitari, statali e regionali:

Reg. (CE) 17 novembre 2003, n. 2152/2003 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)";

R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382";

L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato";

L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

L. 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

L. 20 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

D.M. 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";

Accordo del 25 Luglio 2002 sancito in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale – DPD relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi;

L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6"

L.R. 29 luglio 1983, n. 26 "Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile";

L. R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi e delle riserve naturali";

L.R. 19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile";

L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26";

L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale locale";

D.G.R. del 23 novembre 1999 n. 2643 "Approvazione 4a fase attività di preparazione all'emergenza rischio incendi boschivi nell'ambito del sistema regionale di protezione civile. Finanziamento alle Province della regione Emilia-Romagna a titolo di copertura delle spese. Approvazione schema di convenzione";

D.D. 11 marzo 2002, n 1826 "Approvazione linee guida per i programmi provinciali di previsione e prevenzione, Rischio incendi boschivi. Delibera di Giunta regionale n. 2643/1999";

D.G. R. 15 luglio 2002, n. 1227 "Progettazione e predisposizione programmi provinciali di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi in attuazione della deliberazione n. 2643/99. Approvazione schema di convenzione con le Province di Parma, Reggio-Emilia, Bologna, Ferrara e Rimini";

D.G.R. 2 agosto 2002, n. 1379 "Linee guida ed orientamenti per le Amministrazioni provinciali in materia di corsi di formazione per operatori volontari di protezione civile impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (Operatori A.I.B.)";

D.G.R. 5 maggio 2003, n. 797 "Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle politiche agricole e forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato";

D.G.R. 14 luglio 2003, n. 1354 "Approvazione dello schema di convenzione - quadro quinquennale con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile";

D.G.R. 28 luglio 2003, n. 1584 "Approvazione degli schemi di convenzione - quadro quinquennali con i coordinamenti e le organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile. Approvazione del programma operativo per l'anno 2003";

D.G.R. 21 giugno 2004, n. 1166 "Approvazione del protocollo di intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile".

2. Inquadramento territoriale, climatico e forestale

La Regione Emilia Romagna si estende su una superficie di 22.124 km² di cui circa 5.560 km² di montagna, circa 5.990 km² di collina e la restante parte di pianura.

La superficie forestale copre circa un quarto dell'intera superficie regionale estendendosi per poco più di 550.000 ettari cui vanno aggiunti ulteriori 100.000 ettari circa di praterie, pascoli ed incolti con componente arbustiva.

Secondo i recentissimi e primi provvisori risultati dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (novembre 2004, prima fase di campionamento), la superficie forestale totale dell'Emilia-Romagna assommerebbe ad oltre 633.000 ettari, ai quali vanno aggiunti in praterie, pascoli, incolti e aree con vegetazione rada o assente ulteriori 77.000 ettari.

Le diverse condizioni meteo-climatiche e di assetto plano-altimetrico e morfologico dei versanti sono fattori determinanti e condizionanti l'insorgere degli incendi boschivi. Il settore regionale generalmente più vulnerabile per accentuati fenomeni di aridità e condizioni atmosferiche sfavorevoli appare la collina, caratterizzata a Est (dalla Romagna fino alla provincia di Bologna) da ambienti con caratteristiche "mediterranee" e a Ovest (provincia di Piacenza) da condizioni di più marcata continentalità di tipo semi-arido. Anche presso la costa si trovano ambienti di tipo mediterraneo che, per via di soprassuoli molto particolari quali le pinete, presentano un grado di vulnerabilità agli incendi molto elevato. Le particolari condizioni meteo-climatiche che caratterizzano tali zone, con frequenti e spesso costanti venti e brezze marine, contribuiscono a rendere ulteriormente critica la situazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei tipi boschivi, i cedui (85%) prevalgono nettamente sulle fustaie (15%), anche se, per irregolarità o abbandono colturale delle forme più tradizionali, il governo del bosco appare sempre più spesso indefinito. Dal punto di vista vegetazionale, dominano i querceti misti submesofili a carpino nero e cerro o roverella (almeno 200.000 ettari) seguiti dalle faggete (90.000 ettari), dai querceti xerofili a roverella (50.000 ettari), dai boschi di latifoglie ad impronta antropica o edafica (robinieti, castagneti e boschi ripariali - 55.000 ettari) e dai boschi di conifere (compresi quelli misti con latifoglie, occupano poco oltre 25.000 ettari, dei quali 3.000 a pini mediterranei lungo la costa).

Si annoverano inoltre ulteriori 130.000 ettari di formazioni vegetali a copertura legnosa, tra arbusteti e cenosi di neoformazione (circa 100.000 ettari), castagneti da frutto, pioppeti e giovani impianti di rimboschimento o per l'arboricoltura da legno.

Circa il 95% delle aree forestali dell'Emilia-Romagna si trova nel territorio collinare e montano che, potenzialmente, è soggetto a rischio di incendi boschivi. Gli indici di boscosità risultano del 38% nella fascia collinare, del 57% nella fascia submontana e del 80% nella fascia montana. La pianura, con poco meno di 30.000 ettari "forestali" presenta un indice di boscosità intorno al 2,5%.

La distribuzione dei boschi è generalmente frammentata con diffuse soluzioni di continuità dovute alla presenza di praterie, pascoli, incolti e qualche coltivo.

Tali discontinuità della copertura forestale sono più frequenti ed estese lungo la fascia collinare e tendono a ridursi nella fascia montana.

Complessi forestali continui ed accorpatis di grandi dimensioni (centinaia o migliaia di ettari) sono presenti solo in alcune zone montane a ridosso del crinale appenninico.

La pianura, la cui componente forestale è poco rilevante dal punto di vista dell'estensione, oltrechè scarsamente interessata da incendi in quanto prevalentemente costituita da formazioni tipiche di ambiente fresco o umido, come pioppeti e cenosi ripariali, annovera tuttavia situazioni tanto localizzate quanto particolari quali circa 3000 ettari di formazioni a pino domestico e marittimo altamente infiammabili situate presso la costa e circa 1000 ettari con latifoglie locali, soprattutto querce e lecci, qua e là sparsi e generalmente ricompresi nel Sistema delle Aree Protette (Riserve Naturali, Aree di riequilibrio ecologico, alcune stazioni del Parco Regionale del Delta del Po).

Tali situazioni, estremamente frammentate, comprendono gli ultimi relitti della scomparsa foresta planiziaria padana e una serie di formazioni spontanee erbacee ed arbustive di grande importanza che, se pur scarsamente interessate dal fenomeno incendi vanno tutelate anche da questo punto di vista, specialmente durante prolungati periodi di siccità e grande affluenza di visitatori.

2.1. Consistenza degli incendi boschivi, cause ed effetti

Le foreste dell'Emilia-Romagna non presentano caratteristiche di particolare propensione agli incendi grazie al particolare assetto meteo-climatico di tipo temperato e sufficientemente fresco e umido. Al confine tra la regione centro-europea, fresca e umida, che quasi non conosce gli incendi forestali e la regione mediterranea, calda e secca, che considera gli incendi come una delle peggiori calamità, la Regione Emilia Romagna in realtà è un grande unico versante settentrionale lungo il quale risultano attenuate molte delle condizioni sfavorevoli che a Sud del crinale appenninico determinano eventi di portata decisamente superiore.

Tuttavia la diffusa presenza umana e alti indici di densità della viabilità costituiscono fattori di accrescimento del rischio di incendi, in particolare quando si verificano periodi di scarsa piovosità associati a forte ventosità.

Negli ultimi anni la superficie forestale percorsa dal fuoco ha presentato forti variazioni, imputabili anche all'andamento climatico piuttosto irregolare. Negli anni '70 bruciavano in media 660 ettari all'anno, salita successivamente a circa 800 ettari con valori massimi di 1200 ettari del 1993 e minimi di 270 nel 1994.

Le fonti e i riepiloghi annuali degli incendi boschivi prodotti dal Corpo Forestale dello Stato e dal Servizio Antincendi Boschivo, Roma, riportano il 1998 come anno in cui si registra un picco di 1500 ettari percorsi dal fuoco. Negli anni successivi non furono raggiunti i 300 ettari e nel 2003 vide altri 570 ettari, ancora sotto la media regionale che, limitatamente agli ultimi 22 anni, appare attestarsi intorno ai 720 ettari all'anno.

La tabella di seguito, riporta in forma sintetica quanto sopra descritto.

Tabella 2.1 Numero di incendi e superfici percorse dal fuoco

anno	incendi n	incendi ha	Boscata ha	non boscata ha	sup media ha/inc
1992		899			
1993	250	1199			4,8
1994	111	268			2,4
1995	202	976			4,8
1996	167	274	76	198	1,6
1997	373	847	516	331	2,3
1998	207	1477	855	622	7,1

anno	incendi n	incendi ha	Boscata ha	non boscata ha	sup media ha/inc
1999	60	224	117	107	3,7
2000	150	296	138	158	2,0
2001	85	268	132	136	3,2
2002	98	252	152	100	2,6
2003	179	570	185	385	3,2
2004	39	89	45	44	2,3

I periodi più soggetti al fenomeno sono quello tardo invernale (febbraio-marzo, periodo più negativo per tutta l'Italia settentrionale) al concomitante verificarsi di assenza di neve al suolo, scarse precipitazioni, forte vento e ritardo delle piogge primaverili e quello tardo estivo (agosto, settembre) allorché la permanenza dell'anticiclone estivo impedisce il transito delle prime perturbazioni autunnali.

Nel periodo tardo invernale gli incendi risultano più frequenti ed estesi nel settore occidentale della regione, mentre in quello estivo il fenomeno è più uniformemente distribuito.

Una quota oscillante tra il 40 e il 60% della superficie percorsa dal fuoco riguarda aree non boscate, a prateria o incolto più o meno cespugliato; talora, il fuoco investe anche seminativi o altri coltivi in attualità di coltura. Tale quota appare mediamente più elevata del corrispondente valore a livello nazionale che porterebbe a concludere come in Emilia-Romagna gli incendi si sviluppano con maggiore frequenza nelle aree di margine, nelle praterie e negli incolti. E' probabile che la ragione di ciò sia da collegare alla grande frammentazione colturale tipica del paesaggio collinare e submontano appenninico per cui raramente gli incendi percorrono solo superfici boscate mentre quasi sempre intaccano anche le superfici erbacee o arbustive adiacenti che, peraltro, possono costituire un'esca ancora più infiammabile del bosco stesso. D'altra parte appare piuttosto frequente l'incendio che parte fuori dal bosco o dai suoi margini.

Nella Regione Emilia Romagna, gli incendi forestali danno luogo raramente a effetti devastanti anche in concomitanza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli; infatti, molte cenosi vegetazionali (faggete, castagneti, eccetera) sono per loro natura "fuoco-resistenti" e difficilmente i tronchi e le chiome sono gravemente intaccati.

Il tipo di incendio più comune è quello basso, che tende a bruciare la lettiera e il sottobosco (comunque con grave danno per l'intero sistema biologico e pedologico della cenosi) danneggiando il colletto e le parti basse della chioma, ma senza compromettere la vita degli alberi più sviluppati.

Solo occasionalmente si è verificata la completa distruzione di soprassuoli boschivi per sviluppo di incendio alto, in particolare di boschi di conifere o, ancor più raramente, di querceti xerofili a roverella.

Si tratta di cenosi generalmente situate in condizioni di aridità più o meno accentuata, in ambienti quindi già di per sé più facilmente aggredibili da parte del fuoco che, una volta appiccato, può propagarsi rapidamente anche alle chiome, resinose quindi facilmente infiammabili nel caso delle conifere, basse e ramificate nel caso dei querceti xerofili. Quest'ultimo tipo forestale, tra l'altro, ospita normalmente un ricco sottobosco arbustivo di xerofite altamente infiammabili come i ginepri o le ginestre, tramite il quale il fuoco può propagarsi rapidamente al soprastante strato arboreo.

In ogni caso, gli effetti prodotti da un incendio sono riscontrabili per parecchio tempo, soprattutto su strutture complesse come quelle boschive. Al danno biologico dovuto alla scomparsa delle specie animali e vegetali più "fragili", si somma il danno fisiologico e tecnologico corrispondente alle ferite ricevute dagli alberi, la cui gravità non è facilmente percepibile e spesso si manifesta per lungo tempo con anomalie nella crescita. Riparare queste ferite e ricostruire gli equilibri che garantiscono stabilità

significa inoltre, per il bosco, rimanere indebolito ed esposto a maggior rischio di danni provocabili dai patogeni o dagli eventi meteorici. Il danno provocato da un incendio, dunque, è sempre grave e, in ogni caso, difficilmente misurabile.

Le cause degli incendi sono da imputare pressochè totalmente all'azione dell'uomo, sia colposa che dolosa. Le eccezioni sono limitate a cause sconosciute, forse naturali (per esempio fulmini) per quanto poco probabili e, in ogni caso, non facilmente verificabili.

E' necessario approfondire la natura delle cause che stanno alla base del fenomeno, in particolare per quanto riguarda gli aspetti del comportamento umano in contesti socio-economici e culturali anche molto differenti tra loro: l'azione involontaria viene infatti considerata nelle statistiche come sinonimo di evento colposo, mentre l'azione volontaria può essere dolosa oppure colposa in senso preterintenzionale, soprattutto nel caso in cui il fenomeno è conseguente a gesti di disattenzione, negligenza, imprudenza o semplice ignoranza nel controllo del fuoco intenzionalmente acceso. Spesso, comunque, risulta difficile verificare le reali motivazioni che stanno alla base del singolo gesto o dei comportamenti e i responsabili raramente vengono individuati.

La causa più frequente appare legata all'innescò volontario del fuoco che si propaga alle aree forestali in maniera colposa per irresponsabilità. Molte persone, anche se appaiono consapevoli del pericolo che l'uso del fuoco comporta per sè e per gli altri, non si rendono conto delle alterazioni che possono provocare all'ambiente quando, ad esempio, incendiano i pascoli per "rinnovarli e migliorarli" o lasciano bruciare senza controllo stoppie o sarmenti.

Decisamente dolosi e a rischio di danni devastanti, anche se fortunatamente più sporadici, appaiono gli incendi tipicamente invernali appiccati da chi intende "ripulire" il bosco per favorire la raccolta dei funghi o addirittura usa il fuoco per determinare condizioni ambientali più favorevoli all'insediamento di selvaggina a scopo venatorio o per manifestare avversione a normative o a contingenze sociali particolari.

Si può notare come il fenomeno incendi presenta maggiore frequenza nei periodi di "riordino" delle colture agro-pastorali quando vengono bruciati gli scarti o i residui secondo metodi ancora radicati nelle tradizioni rurali non rispettosi delle norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (RER, 1995), nelle leggi n.950/67 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale", n.47/75 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi" e successive modifiche e integrazioni quali la legge n.424/85 "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme di Polizia Forestale" e, più in generale, nei Codici Civile e Penale.

A conferma delle relazioni tra il fenomeno incendi e le attività agricole, si nota come le Province e i Comuni più interessati da incendi nel recente passato sono quelli collinari e montani nei quali più diffuse sono le attività rurali dove, viceversa, le pratiche agricole risultano più diffusamente abbandonate (e maggiore è l'indice di boscosità); in tal caso, la frequenza di incendi appare minore e, probabilmente, il fattore umano maggiormente responsabile diventa il turismo, inteso come frequentazione a scopo ricreativo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la correlazione diretta tra viabilità e localizzazione degli incendi. La rete viaria, infatti, rappresenta un mezzo importante per la diffusione di focolai d'incendio in termini di facilitazione nelle modalità d'innescò del fuoco e di possibilità di accesso alle aree forestali.

L'elevata frequenza di incendi lungo le autostrade e le strade di maggior frequentazione (statali e provinciali), soprattutto nei periodi più caldi e siccitosi dell'anno, sembra avere tra le possibili cause di innescò i mozziconi di sigarette gettati dai veicoli in transito.

Anche il semplice gesto del fumare in bosco, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (siccità e vento), è considerato un comportamento rischioso.

2.2. Individuazione delle aree esposte al rischio di incendi boschivi

Le zone più esposte al pericolo incendio, valutate in base al tipo di vegetazione, l'esposizione del versante, l'altitudine sul livello del mare, sono quelle individuate a livello sia provinciale che comunale, nell'ambito del Piano Regionale di protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003 di cui alla D.C.R. n. 1318 del 22 dicembre 1999.

Nello stesso Piano sono stati anche indicati il livello di vulnerabilità, valutato sulla base della frequenza di accadimento e sulla localizzazione territoriale degli incendi degli ultimi anni. Dall'incrocio della mappa di pericolosità con quella di vulnerabilità sono state ricavate le mappe di rischio degli incendi boschivi su base comunale.

Questi documenti, insieme con i dati meteo-climatici che indicano i momenti favorevoli per lo sviluppo degli incendi, rappresentano lo scenario di riferimento per la pianificazione d'emergenza che riguarda gli interventi di contrasto, di contenimento e di spegnimento degli incendi.

Le analisi di criticità e la raccolta dati territoriali, sviluppate nell'ambito dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, costituiscono ulteriore documento di riferimento per la definizione degli scenari.

Tabella 2.2 Sintesi del territorio vulnerabile agli incendi boschivi (valori espressi in ettari)

boschi	cedui 85%	querceti misti	200.000
		querceti xerofili	50.000
		ripariali, robinieti, castagneti	55.000
	fustaie 15%	faggeti	90.000
		conifere	25.000
altre aree vegetazione legnosa	a	pioppeti, impianti arborei	30.000
		arbusteti	100.000
altre aree a vegetazione erbacea		praterie, pascoli, incolti, margini, coltivi frammentati a bosco	450.000
<i>totale</i>			1.000.000

2.3. Analisi delle criticità

Il Servizio Protezione Civile della Regione Emilia Romagna in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2643/1999 e 1227/2002 e delle Linee Guida nazionali per la predisposizione del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", ha sviluppato, in collaborazione con le Province, un'attività di analisi territoriale e di raccolta dati inerenti il rischio incendi boschivi.

Per tale finalità si è avvalsa di appositi indirizzi regionali approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1826/2002 del Responsabile del Servizio Protezione Civile.

Il risultato principale di questa attività, commisurata alla intensità con cui il fenomeno incendi boschivi si manifesta nel territorio regionale, è costituito di carte tematiche e banche dati che caratterizzano e qualificano il fenomeno incendi boschivi.

Gli elaborati predisposti sono resi disponibili ai servizi tecnici regionali, alle province e a quanti operano nel settore sia a livello di programmazione che di gestione dell'emergenza in formato compatibile con i sistemi informativi in uso presso i fruitori dei dati stessi e costituiscono integrazione alle conoscenze di settore già disponibili in materia. In particolare sono stati predisposti i seguenti documenti:

- carta del potenziale pirologico su base vegetazionale;
- carta dei punti di innesco delle aree percorse dal fuoco.

La “*carta del potenziale pirologico su base vegetazionale*” individua e perimetra aree boscate per ciascuna delle quali vengono associate le seguenti informazioni:

- specie vegetazionale primaria e secondaria;
- tecniche di conduzione forestale;
- fino a tre gradi di suscettività agli incendi boschivi (scarsa/moderata/marcata).

La carta prende come base la perimetrazione delle “aree forestali” del Sistema forestale e boschivo del PTCP o della carta forestale di cui alla L.R. n. 30/81.

La “*carta dei punti di innesco delle aree percorse dal fuoco*” individua i punti di innesco delle aree percorse dal fuoco con riferimento al decennio 1991 - 2001. E’ stata elaborata sulla base delle informazioni estratte dai Fogli notizie incendi redatti dal Corpo Forestale dello Stato.

Complessivamente nel periodo in esame si sono verificati circa 2500 incendi per complessivi 8000 ettari di cui circa il 55% boscati. Di seguito, si riporta una sintesi del numero dei punti di innesco aggregati per Provincia.

Tabella 2.3 Punti di innesco

Provincia	Numero di punti	Numero anni	Dal	Al
Piacenza	423	10	1991	2001
Parma	704	11	1991	2002
Reggio Emilia	225	6	1994	2000
Modena	244	14	1988	2002
Bologna	492	13	1991	2004
Forlì Cesena	293	10	1991	2001
Rimini	68	16	1987	2003
Ferrara	50	9	1991	2000
Ravenna	290	10	1991	2001
Totale	2789			

Figura 2.1 Distribuzione delle aree forestali




Figura 2.2 Tipologia delle aree forestali

Carta delle aree forestali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA




Figura 2.3 Potenziale pirologico su base vegetazionale





Figura 2.4 Punti di innesco delle aree percorse dal fuoco



3. Le risorse: consistenza e localizzazione

3.1. Risorse infrastrutturali

Con riferimento alle deliberazioni di Giunta regionale n. 2643/1999 e 1227/2002 e alle Linee Guida nazionali per la predisposizione del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" (già richiamate al precedente punto 2.3), il Servizio Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha predisposto una serie di elaborati che danno conto della tipologia, della consistenza e della distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali necessarie alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Si tratta in particolare dei seguenti elaborati:

- carta della viabilità di accesso alle aree boscate;
- carta dei punti di approvvigionamento idrico;
- carta dei punti di avvistamento;
- carta delle aviosuperfici e delle piazzole per elicotteri.

La "*carta della viabilità di accesso alle aree boscate*" illustra e descrive, limitatamente alle zone boscate ed aree contermini, l'assetto plano-altimetrico della viabilità stradale e delle piste forestali di specifico interesse per l'antincendio boschivo.

Le informazioni associate alla viabilità contengono l'indicazione della percorribilità in riferimento sia alle operazioni di lotta attiva sia alle operazioni di evacuazione.

Le informazioni sull'esistenza di viabilità forestale, i relativi tracciati e la loro percorribilità, sono stati acquisiti presso gli uffici del CFS e presso gli uffici tecnici dei Comuni per mezzo di sopralluoghi diretti e mediante attività di fotorestituzione.

I tracciati della viabilità forestale e zone contermini sono stati messi in relazione con la rete della viabilità ordinaria (autostrade, strade statali, provinciali e comunali).

La "*carta dei punti di approvvigionamento idrico*" contiene la localizzazione dei punti di approvvigionamento idrico distinti in invasi per l'approvvigionamento di mezzi aerei ed invasi per mezzi terrestri.

Gli invasi (georeferenziati e qualificati con informazioni relative a localizzazione, coordinate, tipologia e capacità) sono stati censiti avvalendosi delle schede del "sistema di censimento delle risorse e degli elementi esposti a rischio a supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenza".

La procedura per la richiesta del concorso della flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi (direttiva PROCIV) individua sul territorio della Regione Emilia-Romagna, il solo Lago di Suviana (Provincia di Bologna) utilizzabile per l'approvvigionamento idrico dei mezzi aerei ad ala fissa.

Gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri) possono utilizzare piccoli invasi e corsi d'acqua, piscine e, quando individuate, possono attingere acqua anche da vasche predisposte in loco.

I dati riepilogativi delle fonti di approvvigionamento, aggregati per Provincia, sono di seguito riportati.

Tabella 3.1 Punti di approvvigionamento

Provincia	Numero di invasi
Piacenza	177
Parma	12
Reggio Emilia	172
Modena	184
Bologna	925
Forlì Cesena	2447
Rimini	163
Ferrara	5
Ravenna	398
totale	4483

La “*carta dei punti e dei percorsi di avvistamento*” individua 154 punti panoramici idonei all’attività di avvistamento degli incendi boschivi.

I punti sono riferiti ad otto province con esclusione della provincia di Ferrara per la quale, a causa della morfologia pianeggiante, sono stati tracciati i percorsi di vigilanza e avvistamento incendi.

Tabella 3.2 Punti di avvistamento

Provincia	Numero di punti
Piacenza	35
Parma	8
Reggio Emilia	9
Modena	13
Forlì Cesena	23
Rimini	4
Bologna	53
Ravenna	9
Totale	154

La “*carta delle aviosuperfici e piazzole da elicotteri*” identifica le aree utili all’atterraggio dei mezzi aerei e degli elicotteri impegnati nelle operazioni di monitoraggio, spegnimento e soccorso alla popolazione.

Le aree sono state individuate e censite attraverso le schede del “sistema di censimento delle risorse e degli elementi esposti a rischio a supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenza” e distinte secondo la classificazione seguente: aeroporti, eliporti, aviosuperfici, elisuperfici, elisuperfici terrazzate ed aree promiscue.

La distribuzione territoriale di tali aree è riportata nella tabella seguente.

Tabella 3.3 Aviosuperfici e piazzole per elicotteri

Provincia	Numero di aree	di cui:					Promiscuo
		Aeroporto	Eliporto	Avio superficie	Eli superficie	Eli superficie in terrazza	
Piacenza	127			1			126
Parma	53						53
Reggio Emilia	15				2		13
Modena	42				4		38
Bologna	54				7		47
Forlì	198	1		2	31		164
Cesena							
Rimini	7				1		6
Ferrara	43			2	2		39
Ravenna	7	2		3	2		
Totale	546	Totale	3	8	49		486

Figura 3.1 Punti e percorsi di avvistamento






Figura 3.2 Aviosuperfici e piazzole per elicotteri



3.2. Risorse strumentali



Risorse messe a disposizione ai VVF

La Regione Emilia Romagna e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione regionale Emilia Romagna hanno stipulato, il 16 luglio 2003, una convenzione - quadro pluriennale per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile.

Nell'ambito delle finalità della convenzione – quadro è previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso del VVF mediante l'approntamento di squadre stagionali e l'assegnazione di automezzi e attrezzature dedicate allo spegnimento a terra degli incendi boschivi.

Tali squadre, organizzate nelle sedi di servizio individuate allo scopo dalla Direzione regionale VVF, sono dotate oltre che di automezzi e attrezzature fornite da ciascun Comando Provinciale di appartenenza, anche da mezzi specifici messi a disposizione della Regione Emilia Romagna, in applicazione della convenzione – quadro, da considerarsi integrativi e non sostitutivi ai mezzi ordinariamente assegnati dal Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Gli automezzi sono costituiti da Land Rover Defender 130 e 90 turbodiesel 5 cilindri 2500 cc con cabina e cassone telonato, dotati di verricello, inclinometro, antinebbia, luci di emergenza, faro orientabile, gancio traino Ulpio.

Le attrezzature sono costituite da moduli monoblocchi AIB con serbatoio da 600 lt., naspo e lancia.

In particolare i mezzi disponibili sono come di seguito riportato:

- n.18 Land Rover Defender C130 – 2 per ogni Comando provinciale;
- n.11 Land Rover Defender C130 con kit AIB per i distaccamenti VVF volontari;
- n.5 Land Rover Defender C90 con Kit AIB per i distaccamenti VVF volontari.

Risorse messe a disposizione dal CFS

Il CFS concorre alle attività di spegnimento da terra con veicoli e mezzi speciali:

- n. 4 IVECO 40.10
- n. 1 OM 90
- n. 3 OM 75
- n. 2 UNIMOG 1650

Volontariato di Protezione Civile

Per effetto delle convenzioni – quadro stipulate fra la Regione e i Coordinamenti provinciali di Volontariato della protezione civile, i volontari impiegano mezzi e attrezzature speciali come sinteticamente sotto elencato.

Tabella 3.4 Mezzi in dotazione ai volontari

Provincia	fuoristrada	automezzi	moduli AIB	autocarri	furgoni	pulmini	speciale AIB
Piacenza	4	1	3	-	-	-	-
Parma	5	-	4	-	2	1	-
Reggio Emilia	3	-	3	1	-	-	-
Modena	4	1	4	-	-	-	-
Bologna	7	2	7	-	-	-	-
Ferrara	1	2	2	-	-	-	-
Ravenna	5	-	3	-	-	-	-
Forlì- Cesena	16	3	15	3	-	-	-
Rimini	2	-	3	1	1	-	1
Totale	47	9	44	5	3	1	1

Figura 3.3 Automezzi assegnati ai VVF e volontari





Figura 3.4 Automezzi impiegati dal CFS



3.3. Risorse umane

3.3.1. Partecipazione del Volontariato nelle attività AIB

Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in applicazione della legge n. 353/2000, comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra ed aerei; le Regioni programmano la lotta attiva assicurando il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali e locali avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi, di personale appartenente ad Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale, di certificata idoneità fisica e dispositivi di protezione individuale a norma, qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.

Al fine di garantire il supporto delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, nelle azioni sopra citate, viene riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome, un finanziamento annuo.

Il Volontariato di Protezione Civile in Emilia-Romagna riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Il concorso delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna nell'ambito di attività di previsione o in caso di eventi calamitosi è stabilito dai Programmi Operativi Annuali, nei quali è previsto "il concorso dell'Organizzazione per l'attivazione degli interventi di previsione o in caso di eventi calamitosi di qualsiasi tipologia, secondo modalità operative che verranno stabilite dalle parti, prevedendo in particolare, la costante reperibilità di qualificati referenti per le esigenze connesse con le situazioni di crisi e di emergenza" e regolato dalle relative Convenzioni stipulate con le Organizzazioni di Volontariato.

3.3.2. Organizzazione

Le risorse umane preposte alle attività di antincendio boschivo, regolarmente formate e dotate di certificata idoneità fisica, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali, delibera di Giunta 1379/2002, sono censite e periodicamente aggiornate tramite appositi supporti informatici predisposti dai competenti uffici Regionali, al fine di:

1. ottimizzare le risorse presenti sul territorio regionale;
2. gestire con efficienza le risorse presenti sul territorio regionale;
3. predisporre analisi relativamente i finanziamenti futuri.

Gli elenchi dei nominativi dei volontari, su base provinciale, vengono forniti dalle Amministrazioni Provinciali, che hanno cura di comunicare ai competenti uffici regionali eventuali aggiornamenti e o modifiche agli stessi.

In estate, nei periodi più critici, i volontari, adeguatamente formati, dotati di idonea certificazione fisica e di dispositivi di protezione individuale, vengono attivati ed organizzati sui propri territori provinciali, in squadre preposte allo spegnimento .

Ogni squadra d'intervento, attivata dal coordinatore per l'emergenza AIB, previa comunicazione al Centro Operativo Regionale, che opera a supporto dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato in caso di emergenza, è dotata di un mezzo fuoristrada con relativo modulo Antincendio e composta da 5 unità :

1 caposquadra e 4 volontari.

Il servizio di avvistamento, organizzato dai Volontari di Protezione Civile ed attivo durante il sabato, la domenica e nei giorni festivi, garantisce un monitoraggio costante delle aree a rischio attraverso postazioni di avvistamento fisse e postazioni di avvistamento mobili, dislocate in punti strategici del territorio regionale.

Tabella 3.5 Consuntivo risorse umane del volontariato per l'anno 2004 attivate sul territorio regionale

Provincia	Avvistamento		Spegnimento		
	Punti fissi	Punti mobili	Volontari equipaggiati	N. squadre	Totale volontari formati
Piacenza	16	5	14	3	22
Parma	-	3	11	4	50
Reggio Emilia	5	3	68	3	85
Modena	5	6	25	5	47
Bologna	13	2	30	7	94
Ferrara	-	4	6	2	25
Ravenna	5	8	31	3	53
Forlì Cesena	17	-	150	14	150
Rimini	2	-	10	3	24
Totali	63	31	345	44	550

In estate, nei mesi più critici, il Servizio Regionale di Protezione Civile attiva la Sala Operativa Unificata Permanente, in funzione tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 presso il Centro Operativo Regionale, nel quale per gli interventi di antincendio boschivo, coordinati dalla Protezione Civile Regionale e dalle Province, ci si avvale del supporto del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e del Volontariato.

Nello specifico, il Volontariato garantisce la presenza di due referenti, secondo una turnazione organizzata sulla base delle disponibilità indicate dalle Organizzazioni di Volontariato stesse.

Il presidio, da parte dei referenti del Volontariato, assicura un supporto qualificato in merito alle attività sotto espletate:

1. collegamento telefonico con i responsabili provinciali per l'antincendio boschivo;
2. verifica presenza squadre volontari in servizio;
3. verifica condizioni meteo climatiche, delle temperature e dei venti.

3.3.3. Rappresentanza

Al fine di garantire un raccordo tempestivo e diretto con il Volontariato in caso di emergenza o in caso di attività connesse alla pianificazione dell'emergenza, sono state individuate delle forme di rappresentanza a livello regionale e provinciale, rispettivamente:

1. un referente regionale per l'antincendio boschivo;
2. nove referenti provinciali, uno per ogni Provincia.

3.3.4. Attivazione Benefici

La partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile è disciplinata dal DPR 194 del 08/02/2001 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", in particolare da quanto disposto dagli artt. 9 -10.

Il Centro Operativo Regionale, qualora necessari dell'impiego delle Organizzazioni di Volontariato nella gestione di un'emergenza, provvede altresì a richiedere al Dipartimento le procedure di attivazione dei benefici di cui sopra.

Ai volontari, aderenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'albo regionale previsto dall'art. 6 legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'albo nazionale del Dipartimento, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti a livello regionale, impiegati in interventi connessi alla lotta attiva contro gli incendi boschivi preventivamente autorizzati, vengano garantiti :

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.

Successivamente allo svolgimento dell'attività, le Organizzazioni interessate fanno pervenire alla competente autorità di protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute.

Ai datori di lavoro pubblici o privati, che ne facciano richiesta su apposita modulistica, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato in attività di protezione civile.

Alle Organizzazioni di volontariato vengono rimborsate le spese sostenute in occasione di attività e di interventi, preventivamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, su presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Le richieste di rimborso sopra citate, che devono essere trasmesse ai competenti Uffici Regionali, vengono reintegrate anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, su autorizzazione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, secondo le modalità previste dal DPR 08 febbraio 2004, n. 194.

4. Modello d'intervento

Nel quadro degli indirizzi statali in materia di pianificazione d'emergenza, la Regione Emilia Romagna ha predisposto, approvandolo con atto di Giunta n. 1166 del 16 giugno 2004, linee guida per l'elaborazione di Piani d'emergenza a livello locale rivolte alle Amministrazioni Provinciali e Comunali. In esse è contenuto un *modello di intervento* predefinito che nelle situazioni di emergenza determinate anche dagli incendi boschivi individua in sintesi:

1. le fasi nelle quali si articola l'intervento della Protezione Civile ai vari livelli istituzionali;
2. le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente attivate nei centri decisionali costituiti a livello regionale, provinciale e locale e sul luogo teatro dell'evento calamitoso;
3. la composizione, la responsabilità ed i compiti delle strutture operative di protezione civile impegnate nelle operazioni di emergenza.

Gli interventi di lotta diretta contro gli incendi boschivi comprendono:

1. attività di vigilanza e avvistamento avente lo scopo di una tempestiva segnalazione dell'insorgere dell'incendio;
2. spegnimento per azione diretta a terra;
3. controllo della propagazione del fuoco;
4. intervento con mezzi aerei;
5. bonifica.

Queste attività sono assicurate, dal Corpo Forestale dello Stato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dai volontari di Protezione Civile appositamente formati ed equipaggiati, anche in base a specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione Emilia Romagna Struttura Regionale di Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i coordinamenti provinciali di volontariato di Protezione Civile, che garantiscono il coordinamento interforze.

L'intervento è articolato in fasi successive, che servono a scandire temporalmente il crescere del livello di attenzione e di impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi in campo; si distinguono:

- un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata o inesistente);
- un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta).

Nel *periodo ordinario* vengono effettuate, nell'ambito dei compiti istituzionali dei vari Enti e strutture tecniche, le normali attività di studio e sorveglianza del territorio nonché l'osservazione e la previsione delle condizioni metereologiche. La conoscenza e il monitoraggio dell'ambiente sono il presupposto per una pianificazione antincendio concreta e per una preparazione degli interventi mirata.

Nel *periodo di intervento* si attivano fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali, articolate nell'ambito delle seguenti fasi:

1. fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da giugno a settembre);
2. fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità);
3. fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio);
4. fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio).

E' necessario ribadire che le strutture operative, considerata la natura del rischio incendi boschivi e le tipologie di innesco più frequenti, devono essere pronte ad attivare la fase di allarme per interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell'anno.

4.1. Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile

4.1.1. Struttura Regionale di Protezione Civile (SPC)

Attenzione e preallarme

Sulla base delle segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato e dell'ARPA SIM Centro funzionale comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione e di quella di preallarme ed i relativi aggiornamenti ai soggetti sotto indicati e ne informa l'Assessore delegato:

Tabella 4.1 Fase di attenzione e preallarme. Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione (e di cessazione) delle fasi operative relative agli incendi boschivi

Dipartimento Protezione Civile - Ufficio Rischio Incendi Boschivi
 Coordinatore regionale C.F.S.
 Direzione regionale VV.F e Comandi Provinciali (*)
 Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile (*)
 Prefetture (*) – Uffici Territoriali del Governo
 Province (*)
 Sindaco (*)
 Presidente della Comunità Montana (*)
 ARPA SIM Centro funzionale

(*) territorialmente interessati

In caso di preallarme dispone l'attivazione in servizio h 12 (con reperibilità h 24) della sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) con la presenza di funzionari della Struttura Regionale di Protezione Civile, del CFS, VV.F e di volontari di protezione civile.

Allarme e spegnimento

Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio comunica l'attivazione della fase di allarme ai soggetti della Tabella 4.1.

Assicura, attraverso la sala operativa unificata, il coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi, valutando le segnalazioni provenienti dal territorio, anche alla luce delle condizioni meteo; controlla che vi sia adeguata risposta da parte delle strutture operative, anche garantendo, ove necessario, il concorso di squadre da altre province.

Provvede, su proposta del CFS, a richiedere il concorso di mezzi aerei al DPC-COAU.

Nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone abitate chiede al Prefetto l'attivazione delle opportune strutture di coordinamento dei soccorsi.

4.1.2. ARPA SIM Centro funzionale

ARPA SIM Centro funzionale fornisce con continuità alla Struttura Regionale di Protezione Civile informazioni climatologiche e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei parametri che concorrono alla definizione dell'indice di pericolo meteorologico incendi boschivi come definito nel Piano Regionale di Protezione delle Foreste contro gli incendi 1999-2003.

4.1.3. Corpo forestale dello Stato

Attenzione e preallarme

Comunica alla Struttura Regionale di Protezione Civile i dati sulle condizioni del territorio utili, insieme con quelli meteorologici dell'ARPA SIM Centro funzionale, ai fini dell'attivazione della fase di attenzione. Richiede, se del caso l'attivazione della fase di preallarme (stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi).

Intensifica l'attività di sorveglianza e di avvistamento antincendi, avvalendosi anche del concorso dei VVF e del volontariato.

Verifica l'efficienza dei mezzi, delle strutture, dei sistemi di comunicazione e la disponibilità del personale.

Assicura la presenza di proprio personale nella SOUP.

Allarme e spegnimento

Assicura, attraverso il C.O.P. il coordinamento a livello provinciale degli interventi di spegnimento, avvalendosi del proprio personale, di quello dei VV.F e del volontariato e ne assume la direzione.

Ricevuta la segnalazione di incendio informa tempestivamente il Comando dei VVF.

Assicura la costante informazione al Prefetto e al Sindaco interessato.

Assicura i contatti con la sala operativa unificata, richiedendo, se del caso, il concorso di forze operative da altre province e l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della Protezione Civile.

Bonifica: assicurare gli interventi di bonifica delle aree percorse dal fuoco e comunica la cessazione dello stato di allarme alla sala operativa unificata, prefettura - UTG e sindaci interessati.

4.1.4. Vigili del fuoco

Attenzione e preallarme

Assicura la presenza del proprio personale nella Sala Operativa Unificata;

In aggiunta all'attività ordinaria espletata dai distaccamenti sul territorio, attiva in ogni provincia apposite squadre A.I.B. in servizio h 12 sulla base delle convenzioni con la Regione-SPC.

Allarme e spegnimento

Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio, assicura, tramite il proprio nucleo elicotteri, anche in collaborazione con il CFS, interventi di monitoraggio e valutazione;

Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio informa tempestivamente il CFS.

Concorre all'attività di spegnimento in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato ed il Volontariato e ne assume il coordinamento se l'incendio minaccia zone abitate o infrastrutture.

4.1.5. Province

Attenzione e preallarme

Nella fase di attenzione attiva il Servizio di vigilanza ed avvistamento antincendio, in coordinamento con i Comuni e in accordo con il CFS, mediante l'impiego del volontariato preventivamente addestrato ed equipaggiato;

Nella fase di preallarme attiva il Centro Operativo Provinciale (COP) con le modalità di cui al piano di emergenza, rafforza il servizio avvistamento incendi e si assicura della pronta disponibilità di squadre di volontari per interventi A.I.B.

Allarme e spegnimento

Assicura, attraverso il COP, il concorso del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile, in coordinamento con i Comuni, il CFS e VVF, e vigila sull'efficacia operativa degli interventi.

4.1.6. Comuni e comunita' montana

Attenzione e preallarme

Concorre all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il CFS e la Provincia, mediante l'impiego del volontariato comunale;

Provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare incendi.

Allarme e spegnimento

Mette a disposizione del CFS il volontariato comunale specializzato e, se richiesto dal CFS e dalla Provincia, mezzi e personale tecnico del comune e della comunità montana.

4.1.7. Sindaci

Attenzione e preallarme

Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell'attivazione della fase di attenzione e di preallarme dispone opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la provincia.

Allarme e spegnimento

Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto.

Sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento se necessario ordina e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima assistenza

4.1.8. Prefetture – Uffici territoriali del governo

La Prefettura – UTG è mantenuta costantemente informata dalla sala operativa unificata sull'eventuale insorgenza e propagazione di incendi boschivi;

Su richiesta della S.P.C. e in caso di incendi, per durata ed estensione, che potrebbero rappresentare un pericolo per i centri abitati attiva le opportune strutture di coordinamento dei soccorsi.

Attiva gli interventi delle Forze dell'ordine per l'assistenza alla popolazione.

4.1.9. Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile

Attenzione e preallarme

Sulla base di quanto previsto dai piani comunali e provinciali coadiuvano le attività di sorveglianza, avvistamento e presidio del territorio.

Allarme e spegnimento

Su richiesta del coordinatore delle operazioni di spegnimento, previa autorizzazione della SOUP anche ai fini dei benefici di cui all'art. 9 del DPR n. 194/2001 se richiesti, mette a disposizione le squadre di volontari opportunamente formati ed equipaggiati per coadiuvare le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento e nelle operazioni di bonifica.

5. Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed f) della Legge-quadro il piano che ciascuna Regione approva per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individua:

1. (lett. c) *le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;*
2. (lett. d) *i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione dei venti;*
3. (lett. f) *le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d).*

La Legge-quadro, inoltre, all'art. 10, commi 5, 6 e 7 prescrive quanto segue:

1. (comma 5) *Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.*
2. (comma 6) *Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Lire 2.000.000 e non superiore a Lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6.*
3. (comma 7) *In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento che consente l'esercizio dell'attività.*

Le Regioni, prima del varo della Legge-quadro, nell'ambito dei rispettivi territori procedevano all'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo di volta in volta, rendendo noto, quindi, lo stato di pericolosità con apposito atto. Ciò era previsto dalla Legge 1 marzo 1975, n. 47, espressamente abrogata dall'art. 13 della Legge-quadro.

In realtà la procedura prevista dalla abrogata legge, oltre a consentire di individuare con una certa puntualità le aree ed i periodi dell'anno a rischio di incendio boschivo in relazione ai dati anemologici e alle condizioni meteorologiche contingenti, si è rivelata efficace anche sul piano dell'informazione alla popolazione di volta in volta interessata circa le azioni vietate e le sanzioni applicabili in caso di trasgressione dei divieti.

Pur non essendo prescritta dalla Legge-quadro, si ritiene opportuno che tale procedura continui ad essere applicata nel territorio della nostra regione. In tal senso muove anche il Progetto di legge regionale recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1483/2003.

Infatti l'obiettivo che si intende perseguire con la procedura di dichiarazione dello stato di pericolosità è quello di poter individuare nel corso dell'anno anche aree e periodi a rischio di incendio boschivo diversi da quelli che saranno individuati nel Piano regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge-quadro. Al fine di rendere noto lo

stato di pericolosità in tali aree e periodi, il relativo atto del competente organo regionale, oltre ad essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà comunicato a Province, Comunità montane, Uffici Territoriali del Governo, Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale, Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e degli Enti locali e ad ogni altro soggetto interessato.

Inoltre, ai fini della più ampia divulgazione, gli Enti delegati in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 30/1981 territorialmente competenti (Province e Comunità montane), di seguito Enti delegati, ne daranno apposita comunicazione ai Sindaci dei comuni interessati che, in qualità di autorità locali di protezione civile, provvederanno a fornire, tramite pubbliche affissioni o comunque nelle forme e modalità ritenute più adeguate, la massima informazione alla popolazione in ordine alle norme e ai divieti da osservarsi in tali periodi e alle sanzioni applicabili in caso di infrazione.

Il quadro normativo regionale di riferimento in materia di divieti di azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nei periodi dichiarati a rischio è costituito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) approvate, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995.

Più precisamente, i divieti, ma anche le condotte attive dirette alla prevenzione degli incendi, e relative sanzioni sono previsti, in particolare, agli articoli dal 33 al 38 del paragrafo g) delle PMPF "Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità atmosferiche".

E' da segnalare, peraltro, che negli ultimi anni diverse Amministrazioni comunali hanno rappresentato, con riferimento al contesto delle feste paesane in cui spesso si organizzano spettacoli pirotecnici, la necessità di procedere ad un aggiornamento, in particolare, del seguente disposto dell'art. 33 delle PMPF: *"E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità, ai sensi della L. n. 47/1975, tale distanza è elevata a 200 m."*

Questa disposizione si traduce, infatti, nel divieto per chiunque di svolgere nelle zone poste a distanza inferiore alle soglie sopraindicate qualsiasi attività che preveda l'accensione di fuochi. E' noto, tuttavia, che proprio in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane, che costituiscono un elemento della cultura e della tradizione emiliano-romagnola, si organizzano manifestazioni e spettacoli che prevedono l'accensione di fuochi.

Nel merito, anche alla luce dei progressi compiuti in questi anni dalle strutture impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi (corpi statali e strutture di volontariato specializzato), si ritiene utile ed opportuno valutare e definire meccanismi più flessibili ed efficaci in materia di divieti e sanzioni. Se, da un lato, è senz'altro necessario rendere più rigorose ed effettive le misure di repressione dei comportamenti pericolosi (di origine colposa e, ancor di più, dolosa), dall'altro è opportuno che la pianificazione regionale sappia tenere conto della specificità delle situazioni e dell'obiettivo potenziamento delle forze operative in campo, avvenuto negli ultimi anni anche grazie a consistenti investimenti regionali in termini di acquisizione di attrezzature e mezzi antincendio. La nuova struttura del piano regionale previsto dalla Legge-quadro consente questo tipo di modulazioni e ciò potrebbe permettere anche di dare adeguato riscontro alle segnalazioni che provengono dagli enti locali e dallo stesso Corpo Forestale dello Stato con riferimento alle manifestazioni che prevedono l'accensione di bracieri, falò o l'allestimento di spettacoli pirotecnici che nell'ambito delle attuali prescrizioni sono drasticamente vincolate ma che, con opportuni ed efficaci accorgimenti operativi, potrebbero svolgersi in condizioni accettabili di sicurezza.

A fronte di ciò ed al fine di salvaguardare il patrimonio di tradizioni costituito dalle feste paesane, nelle more dell'emanazione di un provvedimento di riordino e di adeguamento delle attuali PMPF al mutato quadro normativo ed organizzativo, gli Enti delegati o, per le aree urbanizzate, i Sindaci, di seguito per brevità denominati soggetti preposti, potranno autorizzare, limitatamente alle feste paesane, l'accensione di fuochi in siti idonei, posti a distanza inferiore alle soglie indicate nel citato disposto dell'art. 33 delle PMPF, prescrivendo le necessarie cautele finalizzate alla difesa dei boschi dal rischio di innesco e propagazione del fuoco, e richiedendo, a tal fine, il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Al riguardo corre l'obbligo di precisare che l'autorizzazione per l'accensione dei fuochi, ed in particolare di quelli pirotecnici, a distanza inferiore alle soglie suindicate non è da confondere con l'autorizzazione di cui all'art. 57 del R.D. n. 773/1931 "*Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", di seguito TULPS. Quest'ultima infatti va sempre richiesta all'Autorità di pubblica sicurezza da chi, in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 101 Reg. TULPS, assuma l'allestimento e l'esecuzione di uno spettacolo pirotecnico.

In applicazione del TULPS il Ministero dell'Interno con circolare n. 559/2001, nel prevedere che l'autorizzazione di cui al citato art. 57 può essere subordinata dalle competenti Autorità locali di pubblica sicurezza alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza, ha invitato le suddette Autorità a valutare l'opportunità di richiedere, a tal fine, parere alla Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.) di cui all'art. 49 del medesimo TULPS, in relazione all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico. Si evidenzia peraltro che, della CTP, fa parte, tra gli altri, ai sensi dell'art. 89 del Reg. TULPS, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco ma non anche il Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato.

Detta autorizzazione, come è evidente, ha la funzione di garantire soprattutto le finalità di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità.

Con riferimento alla verifica della idoneità dei siti e delle misure cautelari finalizzate alla difesa dei boschi dal rischio di innesco e propagazione del fuoco, si dispone che:

- qualora dalla competente Autorità locale di pubblica sicurezza venga richiesto, ai sensi della citata circolare n. 559/2001, il parere della C.T.P., i soggetti preposti faranno riferimento esclusivamente al suddetto parere, se tale Autorità ritenga di invitare alla seduta della C.T.P. anche il Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato. In caso contrario, oltre a fare riferimento al parere della C.T.P., i soggetti preposti richiederanno, ai fini della tutela dei boschi dagli incendi boschivi, anche quello del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato;
- qualora, peraltro, la competente Autorità locale di pubblica sicurezza non ritenga opportuno richiedere il parere della CTP, i soggetti preposti richiederanno il parere sia al Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato che al Comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Prima di procedere ad una ricognizione di massima delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione dei divieti previsti dalla normativa vigente in materia di incendi boschivi è opportuno richiamare ed analizzare gli aspetti relativi alla definizione di bosco e di incendio boschivo.

Definizione di
incendio
boschivo

In primo luogo è il caso di constatare e puntualizzare che la definizione di "incendio boschivo", finora determinata in più occasioni solo in sede giurisprudenziale, è assurta a definizione normativa solo ad opera della Legge-quadro, che all'art. 2 testualmente recita "*Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture*

antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

La Legge-quadro, tuttavia, reca la definizione di "incendio boschivo" ma non quella di bosco.

Lo stesso art. 423-bis del codice penale "*incendio boschivo*" introdotto nel nostro ordinamento penale proprio dalla Legge-quadro, che ha stabilito nuove sanzioni penali contro gli autori di un incendio boschivo, non puntualizza infatti che cosa si intende per bosco, selva o foresta.

Allo stesso modo non è dato rintracciare una definizione di bosco nella legislazione succedutasi nel tempo in materia paesistica (L. n. 431/1985, cd. Legge Galasso; D.Lgs. n. 490/1999, D.Lgs. n. 42/2004), nella quale il bosco viene citato unicamente come bene tutelato per il relativo interesse paesaggistico.

Si è dovuto attendere il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*" successivo di alcuni mesi al varo della Legge-quadro, per avere una definizione normativa di bosco.

Tuttavia, lo stesso D.Lgs. n. 227/2001 non ha contribuito a mettere la parola fine alla definizione di bosco, dal momento che da un lato ne rinvia il compito alle regioni, per il territorio di loro competenza, dall'altro si ritaglia un ruolo residuale, prevedendo una definizione di bosco valida nelle more dell'emanazione delle norme regionali e comunque ove non diversamente già definito dalle regioni stesse.

Occorre evidenziare, peraltro, che ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001 i termini bosco, foresta e selva sono equiparati agli effetti sia del medesimo D.Lgs. che di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica. Inoltre, la definizione di bosco data dal D.Lgs. si applica, per disposizione espressa di quest'ultimo, ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 490/1999, ora art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

Premesso questo breve quadro introduttivo, occorre precisare che nella nostra regione attualmente la definizione di bosco è data dalle citate PMPF alle quali occorre fare rinvio, nelle more di una revisione complessiva della materia.

Salvo che il fatto vietato costituisca anche reato, per il quale trovano applicazione, a seconda dei casi, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 423 e seguenti) e da altre leggi dello Stato, il principale quadro normativo di riferimento per le sanzioni applicabili in caso di illeciti amministrativi connessi agli incendi boschivi è costituito dalla Legge-quadro (art. 10) e dalle citate PMPF.

Al riguardo si puntualizza che la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 11 della abrogata L. n. 47/1975 richiamata, per i casi di infrazione, dalle disposizioni delle PMPF che disciplinano le azioni vietate nei periodi dichiarati di grave pericolosità si intende sostituita dalla sanzione pecuniaria amministrativa prevista all'art. 10, comma 6, della Legge-quadro. La nuova sanzione si applica sia nelle aree e nei periodi che saranno individuati nel Piano regionale come a rischio di incendio boschivo sia nelle aree e nei periodi dichiarati tali di volta in volta con apposito atto del competente organo regionale.

Nelle parti in cui, per le stesse fattispecie vietate, le PMPF richiamano sia la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 della L. n. 47/1975, ora art. 10, comma 6, della Legge-quadro nei casi di cui al precedente capoverso, sia sanzioni amministrative previste da altre disposizioni di legge (es. L. n. 950/1967; RDL n. 3267/1923) si applicheranno i principi di cui alla L. n. 689/1981.

Per completezza di esposizione, di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 10 della L. n. 353/2000 e degli articoli 423, 423-bis e 424 del codice penale.

Legge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000

Art. 10 "*Divieti, prescrizioni e sanzioni*".

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Codice penale

423. "*Incendio*".

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

423-bis. "*Incendio boschivo*".

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

424. "*Danneggiamento seguito da incendio*".

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis.

6. Catasto delle aree percorse dal fuoco

Le Linee Guida approvate con DPCM del 20.12.2001 prevedono la costruzione di un archivio contenente le cartografie delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente e che lo stesso sia aggiornato annualmente.

Si prevede di realizzare, in via sperimentale, l'archivio regionale entro l'anno 2005 con entrata a regime dall'anno 2006.

La fase sperimentale riferita prioritariamente ai soli incendi che interessano una superficie superiore ai 5 ettari servirà in particolare ad individuare le procedure amministrative ottimali, a definire i flussi informativi e a predisporre la struttura della banca dati (GIS).

In una prima fase si provvederà alla catalogazione e implementazione su GIS delle informazioni relative agli incendi boschivi pervenute fino ad oggi dai comuni in ottemperanza alla legge quadro.

La raccolta dei dati relativi alle aree percorse da incendio nell'anno 2005 avverrà, analogamente a quanto avviene per i punti di innesco, a partire dalle schede "AIB/FN" che il CFS elabora a seguito di ogni incendio e che contiene una serie di dati volti a fornire una descrizione esauriente dell'area percorsa dal fuoco e dello svolgimento dell'evento.

La Regione in collaborazione con i Comuni e le Province avvalendosi dei rilievi effettuati dal CFS provvede alla raccolta delle segnalazioni e perimetrazioni degli incendi boschivi per l'implementazione della banca dati.

Le rilevazioni di cui sopra avverranno nel più breve tempo possibile dal momento dell'evento per consentire una precisa delimitazione dell'area interessata attraverso misurazioni manuali e con l'ausilio di strumenti topografici o GPS.

Per le perimetrazioni delle aree percorse da incendio potranno essere utilizzate diverse basi cartografiche fra quelle disponibili in formato cartaceo e/o in formato raster georeferenziato e in particolare quelle di seguito elencate in ordine prioritario:

- carta tecnica regionale in scala 1:5.000;
- ortofoto volo AGEA (o altri voli recenti aventi analogo o maggior definizione);
- immagini da satellite ad alta risoluzione;
- cartografia catastale.

Unitamente ai dati geografici (perimetrazioni), per ogni evento dovranno essere raccolte le informazioni di tipo amministrativo e quali-quantitativo.

Si riportano di seguito le informazioni minime richieste ai fini della costruzione dell'Archivio regionale delle aree percorse da incendio; escludendo le informazioni relative al catasto terreni, gli altri dati richiesti sono generalmente desumibili dal "Foglio notizie" (Mod. AIB/FN) del CFS:

1. DATA
2. COMUNE
3. LOCALITÀ

4. CAUSA PRESUNTA

5. FOGLIO

6. PARTICELLA (totalmente o parzialmente interessate dall'incendio)

Descrizione quali-quantitativa dell'area:

SUPERFICIE BOSCATATA (tot ha) di:

1. Boschi di conifere o misti
2. Latifoglie ceduo
3. Latifoglie fustaie
4. Arbusteti

SPECIE PREVALENTE, SPECIE SECONDARIA dell'area boscata

SUPERFICIE NON BOSCATATA (tot ha) di:

1. Aree coltivate
2. Incolto
3. Prati e pascoli

NOTA INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI SPECIE FAUNISTICHE PRESENTI NELL'AREA

ALTRO (note relative alle superfici e alle tipologie di aree percorse dal fuoco).

Ad integrazione delle informazioni già presenti nell'attuale modulo AIBFN, si ritiene necessario rilevare in futuro anche gli elementi caratterizzanti la vegetazione residua dopo l'incendio sulla base della classificazione già definita per la "Carta Forestale Regionale" (Det. n°5396/2002) e coerentemente con le definizioni delle "aree forestali" riportati nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" regionali (Del. C.R. n°2354/1995).

7. Formazione

Un'organizzazione capace di fronteggiare gli eventi calamitosi è costituita da risorse umane in grado di operare con competenza e professionalità nel sistema regionale di protezione civile ed il Volontariato riveste un ruolo fondamentale in quanto risorsa preziosa e strumento riconosciuto di partecipazione dei cittadini

Risulta quindi particolarmente determinante fornire alle risorse umane che operano nel sistema regionale di protezione civile una specifica preparazione tecnica ed operativa finalizzata ad una migliore capacità d'intervento sul territorio tenuto conto che le attività di protezione civile assumono il significato di servizio pubblico volto alla salvaguardia dei cittadini, dei beni, delle infrastrutture e dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi

La formazione, attraverso percorsi mirati, ha l'obiettivo di migliorare l'organizzazione e la capacità operativa dei volontari nel sistema regionale di protezione civile, nell'intento di garantire sul territorio un livello ed una qualità del servizio più efficace ed efficiente. Deve quindi prevedere come obiettivo generale:

1. l'acquisizione di conoscenze specialistiche e tecnico operative
2. l'acquisizione di competenze finalizzate alla gestione del ruolo ed al miglioramento delle capacità organizzative e di coordinamento

7.1. La formazione AIB

Le disposizioni della legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 2000, sono finalizzate oltre che alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, anche a promuovere ed incentivare le attività di previsione e prevenzione legate allo spegnimento degli incendi

Per il perseguimento di tali finalità, la legge quadro al comma 2 dell'art. 1 prevede che gli enti competenti svolgano tra l'altro anche attività di formazione, informazione, ed educazione ambientale ed in particolare:

- al comma 3 lettera m) dell'art.3 specificatamente riferito al "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che la regione individui tra l'altro le esigenze formative e la relativa programmazione.
- al comma 2 dell'art.5 "Attività formative" quale competenza della regione la cura anche in forma associata e l'organizzazione di corsi di carattere tecnico - pratico per la preparazione di soggetti impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- al comma 3 dell'art.5 che le regioni possano avvalersi, per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente comma, anche del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- al comma 3 lettera b) dell'art. 7 "Lotta attiva contro gli incendi boschivi" che le regioni si avvalgano oltre che di mezzi strutture e risorse che assicurino interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche di "Personale

appartenente ad organizzazioni di volontariato”, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco”.

Per perseguire gli obiettivi di formazione specificatamente introdotti dalla Legge quadro, nonché per uniformare e dare omogeneità alle attività formative, la Protezione Civile regionale in collaborazione con: Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e “Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di Volontariato, Regione ed Enti Locali” ha predisposto uno specifico programma di formazione per operatori AIB.

Successivamente, la Regione, con delibera n.1379/2002 ha approvato le “Linee guida ed orientamenti per le Amministrazioni provinciali in materia di corsi di formazione per operatori volontari di protezione civile impegnati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi - Operatori A.I.B.”

Considerato che la Regione ha il compito di promuovere la realizzazione, anche in forma associata, di attività di formazione e di addestramento rivolte a tutti i soggetti impiegati nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e che tali attività si realizzano attraverso le amministrazioni provinciali cui spetta il coordinamento e la diretta organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, con lo strumento delle “linee guida” si è ritenuto opportuno proporre un modello formativo non vincolante, in quanto ciò consente eventuali variazioni al programma in ambito locale, ma omogeneo per diffondere e sostenere un criterio di uniformità sul territorio regionale, focalizzando l’azione formativa sulle competenze essenziali e necessarie a rendere operativi i volontari che intervengono sulle attività di spegnimento del fuoco.

L’omogeneità ed uniformità degli argomenti previsti nel modello formativo viene garantita in particolare dalla collaborazione su tutto il territorio regionale fornita dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco che a livello locale sono coinvolti in tutte le attività formative AIB.

Per consentire ai volontari impegnati nelle attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi l’acquisizione di conoscenze specialistiche e tecnico operative nonché l’acquisizione di specifiche competenze finalizzate alla gestione del ruolo ed al miglioramento delle capacità organizzative e di coordinamento, sono inoltre in via di realizzazione in ambito provinciale e su tutto il territorio regionale, altre tipologie di attività formative, oltre ai corsi di specializzazione AIB:

1. Corsi per ricognizione, sorveglianza e avvistamento
2. Corsi avanzati per capi squadra
3. Esercitazione tecnico operative
4. Corsi di aggiornamento periodici

7.2. Corso di formazione per “Operatori volontari di protezione civile impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (Operatori AIB)”

Si riportano, di seguito, il programma del corso di specializzazione AIB e le indicazioni contenute nella delibera n.1379/2002

“LINEE GUIDA ED ORIENTAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA’ DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (OPERATORI A.I.B.)” - delibera di G.R. n.1379/2002

0. CRITERI GENERALI

Le Amministrazioni Provinciali curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di formazione di carattere tecnico pratico finalizzati alla preparazione di volontari di protezione civile da impiegare nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi in supporto alle Organizzazioni istituzionali preposte.

- *I corsi sono aperti a cittadini iscritti ad Organizzazioni di Volontariato aderenti a Coordinamenti Provinciali di Volontariato di Protezione Civile o Gruppi comunali iscritti nel registro del Dipartimento della Protezione Civile.*
- *E' preferibile che le persone ammesse a frequentare i corsi non superino le 30 unità.*
- *I corsi sono tenuti da personale qualificato per materia, previo specifico incarico della Provincia, appartenente preferibilmente al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a Pubblica Amministrazione, al Dipartimento Emergenza 118 ed al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.*
- *Le Province provvedono a pubblicizzare adeguatamente l'indizione dei corsi, compresi i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.*
- *I programmi d'esame vertono sulle materie previste nell'articolazione del corso così come declinato ai punti A e B delle presenti Linee guida.*

1. CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL CORSO PER OPERATORE A.I.B. a - Criteri generali di ammissione al corso

- 1 - In attesa di disposizioni legislative in merito, è preferibile essere risultato idoneo alla visita sanitaria prevista per l'attività agonistica dilettantistica.*
- 2 - Essere iscritto ad Organizzazioni di Volontariato aderenti a Coordinamenti Provinciali di Volontariato di Protezione Civile o Gruppi comunali iscritti nel registro del Dipartimento della Protezione Civile.*
- 3 - Disponibilità all'azione di volontariato.*
- 4 - Disponibilità ad essere allertati ed attivati in caso di emergenza.*

b - Criteri di preferenza in caso di richieste di iscrizioni superiori al numero massimo di partecipanti ammissibile..

- 1 - Domicilio in zona collinare o montana.*
- 2 - Età anagrafica inferiore ai 60 anni.*
- 3 - Esperienze similari già maturate.*

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ED AMMISSIONE ALL'ESAME D'IDONEITA' TECNICA.

1 - La certificazione di adeguata preparazione professionale dell'operatore A.I.B. da impiegare nelle attività di spegnimento del fuoco, è concessa ai volontari di protezione civile in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato ai sensi delle presenti Linee guida.

2 - La domanda di partecipazione è presentata dall'interessato alla Provincia nel cui ambito territoriale il volontario intende svolgere le mansioni di operatore A.I.B.

3 - L'attestato di idoneità tecnica è rilasciato dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente a seguito di corsi di formazione articolati secondo le modalità previste nelle presenti Linee guida e previo superamento di un esame finale d'idoneità.

4 - Condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali d'idoneità è l'aver frequentato almeno l'80% delle ore di lezioni teoriche generali ed il 100% delle lezioni pratiche; a tale scopo prima dell'inizio di ogni lezione dovranno essere registrate le presenze effettive degli allievi.

5 – L'esame d'idoneità si svolge sulle materie oggetto del corso attraverso un colloquio teorico e/o una prova a quiz e due prove pratiche relative allo spegnimento di incendi boschivi ed al soccorso sanitario.

3. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME.

1 - L'esame d'idoneità di cui al punto 2.5 delle presenti Linee guida è sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata da ciascuna Provincia, composta da cinque esperti designati rispettivamente da:

- Amministrazione provinciale di appartenenza (con funzione di Presidente della Commissione)
- Corpo forestale dello Stato
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Coordinamento provinciale volontariato protezione civile
- Dipartimento Emergenza 118 (per l'aspetto sanitario)

2 - Ai fini della designazione, le organizzazioni sopracitate comunicano alla Provincia almeno tre nominativi di esperti nelle materie d'esame.

In caso di mancata comunicazione da parte delle organizzazioni, entro il termine indicato dalla Provincia, questa provvede d'ufficio alla nomina degli esperti mancanti.

3 – Con un atto di nomina dei membri effettivi della Commissione vengono nominati anche cinque supplenti ed un dipendente della Provincia con funzione di segretario.

4 - La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di assenza del Presidente della commissione, ne assume le funzioni il commissario più anziano d'età.

4. RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITA' E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO.

1- Ai corsisti delle Organizzazioni di Volontariato e/o dei gruppi comunali giudicati idonei, l'Amministrazione Provinciale di appartenenza rilascerà un certificato, attestante l'adeguata preparazione professionale, di "Operatore Volontario di Protezione Civile impiegato nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi." ed una apposita tessera di riconoscimento.

2 - La tessera di riconoscimento dovrà contenere oltre ai dati identificativi dell'Operatore A.I.B. i logo della "Protezione Civile della Regione Emilia Romagna", dell'Amministrazione Provinciale di appartenenza, del "Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile" e del "Corpo Forestale dello Stato".

3 - La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di:

- Inidoneità fisica alla visita medica prevista.
- Mancata partecipazione all'addestramento periodico previsto.
- Su motivate richieste degli Enti competenti.

4 - E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determinerà l'impossibilità ad accedere a futuri corsi A.I.B.

5 – L'Amministrazione provinciale è tenuta a comunicare periodicamente al Servizio Protezione Civile della Regione Emilia Romagna l'elenco aggiornato dei volontari adeguatamente formati dai corsi A.I.B.

5. DOTAZIONE MINIMALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

In attesa di disposizioni legislative in merito, l'operatore volontario A.I.B. è tenuto ad indossare il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego di spegnimento dell'incendio boschivo così come da indicazioni dell'Amministrazione regionale.

6. CORSI DI AGGIORNAMENTO.

1 - "L'OPERATORE VOLONTARIO PER L'ANTINCENDIO BOSCHIVO" risultato idoneo è tenuto all'addestramento pratico tramite corsi periodici di aggiornamento, a cadenza preferibilmente annuale.

2 - I corsi di aggiornamento possono essere organizzati dai Coordinamenti provinciali di volontariato di protezione civile previo nulla osta delle Amministrazioni provinciali.

A tal fine, le Organizzazioni di volontariato sopraindicate, presentano apposita domanda all'Amministrazione provinciale competente, corredata del programma e dell'atto di designazione del responsabile del corso.

La Provincia, valutata la validità formativa del corso, in relazione al programma del medesimo, alla durata ed ai docenti previsti, ne autorizza lo svolgimento entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine la Provincia si esprime, anche in caso di parere contrario, motivando adeguatamente.

7. OBBLIGO DI VISITE MEDICHE PERIODICHE.

E' fatto obbligo rinnovare il certificato di idoneità fisica allo scadere dei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

I volontari che non risultano idonei alla visita medica prevista possono svolgere attività di supporto alla lotta attiva contro gli incendi boschivi ad esclusione di impieghi operativi di spegnimento.

8. NORMA TRANSITORIA

I volontari che hanno sostenuto corsi di formazione, presso strutture pubbliche, adeguatamente documentati e ritenuti dalle Amministrazioni Provinciali in linea con le presenti Linee guida, potranno ottenere, esclusivamente in fase di prima applicazione, l'attestato di "OPERATORE VOLONTARIO PER L'ANTINCENDIO BOSCHIVO" previo un corso pratico di aggiornamento minimo di n. 8 ore da tenersi presso la struttura provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e previo altresì rilascio del certificato di idoneità fisica per attività agonistica dilettantistica.

A. CORSO DI FORMAZIONE PER "OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (OPERATORI A.I.B.)"

PROGRAMMA DEL CORSO

Obiettivi:

Formare operatori volontari di protezione civile da impiegare nelle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi a terra. per la lotta attiva contro gli incendi boschivi attraverso l'acquisizione di metodologie teorico pratiche.

Durata complessiva prevista:

30/40 ore ogni corso.

Partecipanti ammessi:

n° massimo 25/30 per ogni corso.

Il corso dovrà prevedere in via generale i seguenti moduli formativi:

Primo modulo:

- Organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Elementi di chimica dell'incendio, spegnimento fascine, prevenzione incendi.
- Strategie e tattiche d'intervento
- Attrezzature ed automezzi per l'estinzione degli incendi di bosco

Secondo modulo

- *Esercitazioni pratiche di spegnimento*

Terzo modulo

- *Organizzazione del Corpo forestale dello Stato. Tecniche di avvistamento e segnalazione incendi.*

Quarto modulo

- *Primo soccorso sanitario*

Quinto modulo

- *Comunicazioni radio*

B. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO

PRIMO MODULO: - durata prevista: ore 18 circa

- corso tenuto dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

a) Organizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

- *Compiti istituzionali.*
- *Estinzione degli incendi.*
- *Prevenzione incendi.*
- *Compiti di protezione civile del Corpo nazionale VV.F.*
- *Legge 27/12/1941 n° 1570.*
- *Legge 13/05/1961 n° 469.*
- *Attribuzioni e competenze al personale di Protezione Civile.*

b) Elementi di chimica dell'incendio, principi di estinzione, prevenzione incendi.

- *Nozioni sulla combustione.*
- *Sostanze estinguenti.*
- *Fasi della propagazione dell'incendio.*
- *Prodotti della combustione.*
- *Estinzione degli incendi.*
- *Sostanze estinguenti e loro caratteristiche.*
- *Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di intervento.*
- *Specifiche misure di prevenzione incendi, accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi.*
- *Importanza delle verifiche e della manutenzione dei presidi antincendio.*

c) Strategie e tattiche d'intervento.

- *Procedure da adottare quando si scopre un incendio.*
- *Campagna antincendio boschiva (AIB), convenzioni Regionali e Provinciali per la lotta agli incendi di bosco.*
- *Modalità di chiamata dei servizi di soccorso.*
- *Collaborazione con gli organi preposti in caso di intervento.*
- *Posizionamento dei soccorritori dei mezzi e delle attrezzature.*
- *Gestione delle risorse idriche.*
- *Illustrazione delle varie tipologie di incendio.*
- *Modalità di spegnimento degli incendi di bosco (spegnimento con terra, acqua, battifiamma, motosoffiatori, ecc.)*
- *Bonifica al fine dell'eliminazione d'ogni focolaio.*

d) Attrezzature ed automezzi per l'estinzione degli incendi di bosco.

- *Mezzi di protezione individuali (casco, tuta, guanti da lavoro, occhiali, visiera, autoprotettori).*
- *Motoseghe.*
- *Decespugliatori.*

- *Motosoffiatori.*
- *Roncole, battifiamma, badili.*
- *Gruppi elettrogeni-gruppi faro-fotoelettrica.*
- *Tubazioni, lance, divisori, collettori, riduttori, diffusori.*
- *Automezzi fuoristrada con moduli per incendi boschivi.*
- *Elicotteri-aerei.*

SECONDO MODULO: - durata prevista: 12 ore circa.

- lezioni tenute dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

a) Esercitazioni pratiche di spegnimento.

- *Spegnimento incendi di stoppia, accerchiamento e spegnimento con attrezzi manuali, motosoffiatori, motodecespugliatori, motoseghe, ecc.*
- *Spegnimento incendio di piante resinose e cumuli di frasche: localizzazione, accerchiamento e spegnimento con l'impiego motopompe barellabili, tubazioni flessibili, attingendo acqua da un bacino idrico o da una colonnina per il rifornimento idrico.*
- *Spegnimento di incendio di sterpaglia, piante resinose e sottobosco utilizzando lance dei mezzi VV.F. (APS, ABP, moduli su carrelli e su automezzi fuoristrada).*
- *Spegnimento vasca contenente liquidi infiammabili.*

TERZO MODULO: - durata prevista 4 ore circa

- lezioni tenute dal Corpo Forestale Dello Stato

a) Organizzazione del Corpo forestale dello Stato. - Tecniche di avvistamento e segnalazione incendi.

- *Legge 353/ 2000.*
- *Compiti istituzionali del Corpo F.S.*
- *Botanica:*
 - *vegetazione presente sul territorio regionale*
 - *struttura suolo*
- *Tecniche d'avvistamento e segnalazioni incendi:*
 - *cartografia*
 - *orientamento*
 - *conoscenza del territorio*

QUARTO MODULO: - durata prevista: 4 ore circa

- lezioni tenute dal Dipartimento emergenza 118

a) Primo soccorso sanitario

- *Esame dell'infortunato.*
- *Posizioni di sicurezza.*
- *Individuazioni delle cause e rimedi (asfissia, emorragie, ustioni, fratture, ferite, shock, bendaggi, trasporto, respirazione artificiale, massaggio cardiaco)*
- *Prove pratiche.*

QUINTO MODULO: - durata prevista: 2 ore circa

a) Comunicazioni radio

- *Leggi di riferimento.*
- *Prove di trasmissione.*

7.3. La Commissione di lavoro AIB

Poiché, in ambito provinciale, si prevede la realizzazione di diverse tipologie di attività formative e di supporto organizzativo per gli operatori volontari di protezione civile impegnati nelle attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, si propone la costituzione di una Commissione di lavoro permanente composta da rappresentanti:

1. della Regione;
2. delle Province;
3. delle Comunità montane;
4. del Corpo Forestale dello Stato;
5. del Corpo dei Vigili del fuoco;
6. delle Organizzazioni di Volontariato.

La Commissione di lavoro AIB costituirà un tavolo di lavoro permanente che coinvolgerà maggiormente tutte le forze in campo, col fine di creare una vera rete di collaborazione e di confronto sui temi che coinvolgono il volontariato impegnato nelle attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Con successivi atti formali si procederà all'istituzione ed al successivo insediamento della Commissione stessa nonché alla formalizzazione di quanto verrà concertato in sede di Commissione AIB.

Fra i temi di sicuro interesse che la Commissione dovrà affrontare assumono primaria rilevanza:

- la programmazione e la realizzazione in ambito provinciale dei corsi di specializzazione AIB necessari al completamento di un numero adeguato di volontari da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- la predisposizione di linee guida e programmi formativi standard, nonché la programmazione e la realizzazione a livello provinciale, per le altre attività formative ed esercitative così come già attuato per il corso di specializzazione AIB:
 1. Corsi per ricognizione, sorveglianza e avvistamento;
 2. Corsi avanzati per capi squadra;
 3. Esercitazione tecnico operative;
- la predisposizione e l'aggiornamento di una banca dati che consenta di reperire tempestivamente informazioni su: numeri e nomi di volontari formati e fisicamente idonei, su numeri di squadre attivabili su tutto il territorio, mezzi e quant'altro riconducibile all'utilizzo dei volontari specie nelle campagne AIB;
- realizzazione di un protocollo operativo e di un manuale che contenga in modo organico tutte le problematiche connesse al volontariato impegnato sul tema AIB. Ad esempio: disposizioni legislative, risorse umane e materiali, modello d'intervento, procedure e modalità operative, rapporti con le strutture regionali e locali, procedure di attivazione, visite mediche, dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento dei volontari AIB;

7.4. Accordo Conferenza Unificata

Si recepisce quanto espressamente indicato nel documento il cui testo integrale viene qui di seguito riportato quale parte integrante del presente Piano regionale, denominato “ **Accordo tra Governo , Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernenti i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale - D.P.I. relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi**” sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25/07/2002 e Trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata ai Presidenti delle Regioni, con nota Prot. n. 4084 /02/3.2.9/CU del 1 agosto 2002

CONFERENZA UNIFICATA

(ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

seduta del 25 luglio 2002

Oggetto: *Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.*

LA CONFERENZA UNIFICATA

PREMESSO che in occasione dell'esame della proposta di legge quadro in materia di incendi boschivi (ora legge 21 novembre 2000, n. 353), i rappresentanti delle Autonomie regionali e locali, hanno rappresentato l'esigenza di un confronto sugli aspetti di sicurezza per gli operatori impiegati nelle attività di prevenzione negli incendi boschivi e di contrasto al fuoco;

VISTO il proprio atto rep. n. 502/CU del 27 settembre 2001 con il quale questa Conferenza ha istituito il Gruppo di lavoro Stato – Regioni – Autonomie Locali, con il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psicofisici e attitudinali e dei Dispositivi di Protezione Individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi;

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni del predetto Gruppo di lavoro, nel corso dei quali i componenti si sono confrontati sui temi oggetto di approfondimento, convenendo su specifici aspetti che, fermo restando l'assetto delle competenze in materia, si è ritenuto di condividere attraverso un accordo da sancire in questa Conferenza;

VISTO l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

SANCISCE ACCORDO

in ordine ai requisiti minimi psicofisici e attitudinali e ai Dispositivi di Protezione Individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, nei seguenti termini:

1. *per i volontari non impegnati direttamente sul fronte fuoco il requisito minimo da richiedere è la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata dal medico di famiglia;*

2. *per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente, ove previsto, o da altra autorità sanitaria competente, secondo il seguente protocollo sanitario minimo:*

- *visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;*
- *misura dell'acuità visiva;*
- *spirometria semplice;*
- *audiometria;*
- *elettrocardiogramma;*
- *esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame standard delle urine;*
- *vaccinazione antitetanica.*

3. *la cadenza della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti sopracitati, è demandata alle singole Regioni e Province autonome;*

4. *durante i corsi specifici di formazione ed aggiornamento che gli Enti preposti svolgeranno a favore degli operatori e dei volontari, saranno impartite nozioni generali e specifiche per affrontare con adeguato atteggiamento psicologico l'evento, in una logica di azione di squadra, conforme a procedure operative di attacco del fuoco precedentemente acquisite e sperimentate;*

5. *si demanda ad ogni singolo Ente preposto la valutazione del rischio e la elaborazione di un documento che, sulla scorta della normativa esistente e dei risultati dell'analisi del rischio, definisca il Dispositivo di protezione individuale ritenuto più appropriato. I Dispositivi di protezione individuale dovranno comunque possedere la certificazione CE della Categoria più appropriata.*

7.5. Visite mediche e dispositivi di protezione individuale

Con riferimento al punto del 3 dell'Accordo sopramenzionato che recita "la cadenza della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti sopracitati, è demandata alle singole Regioni e Province autonome", la cadenza delle certificazioni è da prevedersi così come di seguito delineato:

- per i volontari non impegnati direttamente sul fronte fuoco (punto 1 dell'Accordo) , la certificazione avrà cadenza annuale;
- per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, (punto 2 dell'Accordo) si individua nei due anni la cadenza della periodicità dell'accertamento dei requisiti psicofisici

.Per quanto riguarda i Dispositivi di protezione individuali, la istituenda Commissione di lavoro AIB, nell'ambito dei propri compiti, provvederà all'elaborazione di un documento, che sarà successivamente formalmente approvato dalla giunta regionale, che andrà a definire il dispositivo di protezione individuale più appropriato conformemente a quanto espressamente indicato al punto 5 dell'Accordo che recita: "si demanda ad ogni singolo Ente preposto la

valutazione del rischio e la elaborazione di un documento che, sulla scorta della normativa esistente e dei risultati dell'analisi del rischio, definisca il Dispositivo di protezione individuale ritenuto più appropriato. I Dispositivi di protezione individuale dovranno comunque possedere la certificazione CE della Categoria più appropriata".

8. Informazione

Nell'ambito delle finalità espresse al Capo I della Legge Quadro n. 353/2000 "Previsione, Prevenzione e Lotta attiva", gli enti competenti svolgono tra l'altro attività di formazione informazione ed educazione ambientale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, della legge quadro ed ai sensi della legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica, spetta alle amministrazioni statali, regionali ed agli enti locali promuovere l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme di comportamento da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo inoltre può avvalersi di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazionali con il pubblico (D.L. n.29/1993).

Perché l'informazione verso la popolazione risulti efficace ed efficiente è innanzitutto necessaria un'adeguata comunicazione tra gli operatori interni al Servizio Protezione Civile, e tra questi e i soggetti competenti appartenenti ad altri enti ed istituzioni impegnati a collaborare nelle fasi di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Una comunicazione interna e istituzionale corretta e trasparente è infatti basilare per veicolare informazioni chiare ed efficaci all'esterno.

Un ruolo fondamentale per la divulgazione dei messaggi informativi in materia di incendi boschivi è naturalmente assunto dai mass media, mediatori e veicoli della comunicazione tra le istituzioni e la cittadinanza. Risulta quindi di importanza strategica comunicare efficacemente con essi e sfruttare appieno le potenzialità di ogni forma e mezzo di comunicazione nel diffondere le informazioni.

Particolare rilevanza riveste la divulgazione di informazioni volte a sensibilizzare e educare la cittadinanza, anche attraverso le scuole, sulla prevenzione degli incendi boschivi e della salvaguardia dei boschi, attraverso la predisposizione di campagne informative finalizzate alla diffusione di una maggiore conoscenza delle limitazioni e dei divieti da rispettare, delle relative sanzioni, delle norme comportamentali da tenere nei boschi e delle misure di auto – protezione da assumere in caso di incendio.

Inoltre un'efficace comunicazione del rischio deve essere caratterizzata dall'interazione di tre elementi:

1. divulgazione della conoscenza, intesa come adeguata informazione scientifica sull'evento mediante i media o materiale divulgativo;
2. diffusione di una coscienza del rischio, intesa come presa d'atto da parte della popolazione della sua convivenza in una situazione di rischio possibile, presente in un determinato territorio;
3. diffusione della conoscenza relativa alle misure di autodifesa, intese come adozione di comportamenti corretti in situazioni estremamente difficili.

Ogni anno, ed in particolar modo in estate, nel periodo di maggiore pericolosità per il rischio incendi boschivi, viene predisposta dalla Protezione civile regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali ed in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Organizzazioni di Volontariato, una specifica campagna informativa per i cittadini finalizzata in generale alla divulgazione di norme di comportamento e di auto protezione ed in particolare alla divulgazione di informazioni più specifiche del proprio territorio provinciale.

Il materiale divulgativo infatti contiene:

- Norme di comportamento: come evitare gli incendi nei boschi
- Informazioni su cosa rischia chi provoca un incendio: le sanzioni.
- Cosa fare in caso di incendio
- Informazioni sul rischio incendio su tutte le province e quindi sul territorio regionale
- Informazioni su come interviene la protezione civile regionale e sulle strutture operative e gli enti impegnati a livello locale e regionale
- I numeri telefonici utili e gratuiti da chiamare in caso d'incendio
- Una parte dedicata ad ogni provincia che fornisce informazioni sulle attività di prevenzione e di avvistamento e le indicazioni delle aree di maggior rischio

La campagna informativa viene quindi realizzata su tutto il territorio regionale, viene cioè divulgata in ogni provincia ai cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche, nelle scuole o in luoghi di aggregazione grazie alla collaborazione delle organizzazioni di volontariato.